SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 151**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 giugno 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1995, n. **261.**

Disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di assistenza farmaceutica e di sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1994 gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico sono gestiti da commissari straordinari fino alla data di nomina degli organi di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269. A partire dalla stessa data cessano tutti gli organi di amministrazione attualmente in carica. L'atto di nomina del commissario straordinario determina anche il compenso spettante allo stesso. Contestualmente alla nomina dei commissari straordinari si provvede alla conferma del collegio dei revisori o alla loro costituzione, ove mancanti.

2. La disposizione del comma 1 non si applica al consiglio di amministrazione dell'istituto «Giannina Gaslini» di Genova.

3. Per i dipendenti pubblici e per quelli privati la nomina a commissario straordinario presso le unità sanitarie locali, ovvero presso le aziende ospedaliere determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza o i datori di lavoro provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato.

4. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I datori di lavoro provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali precedono al recupero delle quote a carico dell'interessato».

5. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 la contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, dovranno essere tenute separate rispetto a quella degli anni 1994 e precedenti, fatta salva la possibilità di utilizzare gli eventuali avanzi di gestione per estinguere le situazioni debitorie preesistenti. La contabilità economico-finanziaria e patrimoniale e la contabilità finanziaria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere relative agli anni precedenti al 1995 sono garantite direttamente dalle regioni, che ne assumono integralmente le relative obbligazioni. Entro il 30 settembre 1995, con decreto del Ministro della sanità, adottato di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro e in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità ed i criteri di ripianamento del debito eventualmente accertato fino alla data di costituzione in azienda delle unità sanitarie locali e degli ospedali, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 3.

1. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *a)*, sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota per ricetta pari a lire 3.000, nel caso in cui sia prescritta una sola confezione, e a lire 5.000, nel caso in cui siano prescritte due o più confezioni, nelle ipotesi consentite dalla legge.».

2. Il quarto periodo del comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:

«Per l'assistenza farmaceutica, i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra, titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio e degli invalidi civili al 100 per cento, sono tenuti, comunque, al pagamento della quota per ricetta prevista dal comma 14, per le prestazioni di cui al comma 15, gli stessi sono tenuti al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000.».

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 1994. A decorrere dal 1° gennaio 1995 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonché alla identificazione delle patologie stesse.

5. Nel caso di trattamento delle patologie di cui al comma 4 del presente articolo, i farmaci di cui al medesimo comma sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale, secondo quanto previsto per i farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. I medicinali utilizzati in programmi di sperimentazione clinica sull'uomo nelle strutture ritenute idonee dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 27 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1992, devono essere forniti gratuitamente dalle aziende committenti le sperimentazioni cliniche stesse.

Art. 4.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La ripetibilità della vendita di medicinali di cui al comma 2 è consentita in conformità alla prescrizione medica che riporti sulla ricetta il numero delle confezioni occorrenti ovvero la congiunta indicazione della posologia e della durata della terapia, che non può essere superiore ad un anno. L'indicazione di un numero di confezioni superiore all'unità esclude la ripetibilità della ricetta e consente la consegna frazionata dei medicinali prescritti. In mancanza delle citate indicazioni la ripetibilità della vendita è consentita per non più di cinque volte in un periodo non superiore a tre mesi dalla data di compilazione della ricetta.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Il farmacista che vende un medicinale di cui al comma 2 senza presentazione di ricetta medica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centocinquantamila a lire novecentomila. Tale sanzione non si applica nell'ipotesi in cui il medicinale sia stato dispensato in casi di necessità, di urgenza e di impossibilità di reperire un medico e a condizione che sia presentata la ricetta medica entro quarantotto ore. Il farmacista che viola il disposto del comma 3 o non appone sulle ricette il timbro attestante la vendita del prodotto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire seicentomila.».

2. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«*3.* Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a tre mesi; esse devono essere ritirate dal farmacista che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorità competente per rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.».

3. All'articolo 123, comma primo, lettera *c)*, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, le parole: «sia conservata copia di tutte le ricette e» sono soppresse.

4. All'articolo 38, comma quarto, del regolamento per il servizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, le parole: «i farmacisti debbono conservare per la durata di cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti: «i farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti preparazioni estemporanee non ripetibili».

5. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*3.* In caso di vendita o di detenzione per la vendita di specialità medicinali per le quali sono intervenuti provvedimenti del Ministero della sanità di sospensione o di revoca, è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.».

6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«*4.* Il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni qualora nel corso di un anno si ripetano per più di due volte le infrazioni previste dal comma 1.».

7. All'articolo 23, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, le parole: «o che detenga per vendere» sono soppresse.

8. Qualora il farmacista venda, per più di tre volte, un medicinale disciplinato dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricette prive di validità, ovvero senza presentazione di ricetta di un centro medico specializzato, l'autorità amministrativa competente può disporre l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 30 milioni. In caso di recidiva, l'autorità amministrativa competente può

disporre la chiusura della farmacia per un periodo da quindici a trenta giorni ovvero l'applicazione di una sanzione pecuniaria da lire trenta milioni a lire cinquanta milioni. Nel caso in cui la chiusura della farmacia determini il venir meno del servizio di farmacia sul territorio l'autorità amministrativa competente può disporre unicamente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 ed il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

Art. 5.

1. Il comma 9 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«*9*. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 31 ottobre 1996, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialità oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti.».

2. Il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«*6*. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro il 31 ottobre 1996, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorità competente secondo le vigenti disposizioni entro il 30 settembre 1994; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione.».

3. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, è sostituito dal seguente:

«*2*. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5, 6 e 14, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31 ottobre 1996, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.».

Art. 6.

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1*. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella *B* allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata o derivi la morte, spetta un assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti nel seguente ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.».

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dalle regioni o dall'autorità sanitaria locale competente per territorio.

Art. 8.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sono remunerate sulla base di tariffe predeterminate dalle regioni secondo i criteri generali definiti nel decreto del Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Le regioni che alla data del 1° gennaio 1995 non abbiano adottato i provvedimenti di fissazione delle nuove tariffe applicano, in via transitoria, le tariffe fissate con decreto del Ministro della sanità 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994.

2. Le tariffe di cui al citato decreto del Ministro della sanità del 14 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 24 dicembre 1994, rappresentano il livello massimo da corrispondere ai soggetti erogatori entro il quale le regioni possono stabilire con propria determinazione ed attraverso la negoziazione dei servizi e delle prestazioni, le corrispettive tariffe a fronte delle singole prestazioni rese agli assistiti, di cui all'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le regioni, con periodicità almeno triennale, provvedono all'aggiornamento delle tariffe, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche e delle variazioni dei costi delle prestazioni rilevate.

4. Le regioni vigilano sulla corretta applicazione del sistema di remunerazione mediante tariffe predeterminate da parte delle unità sanitarie locali e dei soggetti erogatori, pubblici e privati, secondo i criteri definiti nel decreto del Ministro della sanità attuativo dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Al fine di consentire l'acquisizione delle informazioni necessarie alla programmazione sanitaria nazionale, le regioni provvedono ad inviare al Ministero della sanità i provvedimenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di determinazione delle tariffe delle prestazioni, corredati dei relativi dati di riferimento sui costi, entro sessanta giorni dalla loro approvazione.

6. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

7. Le tariffe relative alle prestazioni erogate in forma indiretta sono definite dalle regioni in misura inferiore alle tariffe definite secondo i criteri di cui al presente articolo.

Art. 9.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«*1-bis*. Tuttavia per il 1994 si applica il tasso di conversione in vigore il 1° settembre 1992 e per il 1995 la media dei tassi di conversione pubblicati conformemente al comma 1 per gli ultimi tre anni.».

Art. 10.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 29 giugno 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

GUZZANTI, *Ministro della sanita*

MASERA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

95G0303

DECRETO-LEGGE 30 giugno 1995, n. **262.**

Differimento di termini in materia di interventi in campo previdenziale e disciplina della soppressione dello SCAU.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia previdenziale, nonché per la disciplina degli effetti derivanti dalla soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura

1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) e le gestioni di pertinenza.

2. È costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. La Commissione di cui al comma 2 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.

4. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola.

Art. 2.

Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL

1. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui all'articolo 1, sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

2. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, relativi al personale cessato dal servizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza dei capitali di copertura i maggiori oneri per l'erogazione delle prestazioni previdenziali faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di personale trasferiti ai due istituti.

Art. 3.

Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi

1. Al comma 1 ed al comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «30 giugno 1995» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 1995».

Art. 4.

Modifiche al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232

1. Al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2:

1) al comma 1 dopo le parole: «ai lavoratori extracomunitari» sono aggiunte le seguenti: «ancora residenti all'estero»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro lo stesso termine deve essere effettuata la comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 luglio 1991, n. 223.»;

3) al comma 9 le parole: «commi 2 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 7»;

4) al comma 11 le parole: «in attività di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in età da lavoro»;

5) al comma 23, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto,»;

b) all'articolo 7:

1) al comma 8 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

c) all'articolo 11:

1) al comma 2 dopo le parole: «dirigenti di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «assumano, anche con contratto di lavoro a termine, i lavoratori di cui al comma 1,».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0304

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 maggio 1995

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Marca Trivigiana.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356 1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso;

Vista la delibera del 15 febbraio 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19 e 25 nonché la modifica dell'art. 1 e l'inserimento dell'art. 2 delle norme transitorie dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19 e 25 nonché la modifica dell'art. 1 e l'inserimento dell'art. 2 delle norme transitorie dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, con sede in Treviso, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art 1

Natura, origine e sede

(Comma 1)

La «Fondazione Cassamarca. Cassa di risparmio della Marca Trivigiana» — di seguito chiamata anche Fondazione — è un ente con piena capacita di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, *e dalle loro successive modificazioni e integrazioni* e dal presente statuto.

(Comma 2)

Essa è la continuazione della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana, istituita su iniziativa del Monte di Pietà di Treviso con sua deliberazione consiliare del 27 marzo 1913 ed eretta in ente morale con regio decreto n. 1348 del 30 novembre 1913, dalla quale e stata scorporata l'azienda bancaria *per apportarla alla società conferitaria «Cassamarca, Cassa di risparmio della Marca Trivigiana S.p.a»*, con atto n 74758/23191 *di repertorio* del notaio Arrigo Manavello di Treviso in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa stessa e approvato con decreto del Ministro del tesoro n 436062 del 29 luglio 1992

(Omissis).

Art. 2.

Scopo

(Omissis)

(Comma 2)

Essa persegue le finalita attraverso la definizione di propri orientamenti, programmi e progetti di intervento, anche pluriannuali, da realizzare direttamente o con la collaborazione di altri soggetti, pubblici o privati, interessati

Art. 3.

Operazioni

(Comma 1)

La Fondazione amministra il proprio patrimonio.

(Comma 2).

La Fondazione può *altresì* compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune, consentite dalle leggi vigenti e dal presente statuto, per il conseguimento degli scopi istituzionali.

(Comma 3).

La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria.

Art. 4.

Partecipazioni

(Comma 1)

La Fondazione può detenere partecipazioni in società bancarie o finanziarie e in società operanti in settori diversi da quelli indicati nel presente comma

(Comma 2).

La Fondazione non può possedere partecipazioni di controllo in societa bancarie o finanziarie diverse dalla società *conferitaria originaria dell'azienda bancaria di cui all'art 1, comma 2, del presente statuto e dalla società conferitaria controllante di cui al successivo art 5, comma 1, lettera a)*, se prima non abbia ceduto, nelle forme di legge, la partecipazione di controllo in *queste ultime*.

(Comma 3).

L'acquisto o la cessione di azioni della societa conferitaria originaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto o della società conferitaria controllante di cui al successivo art. 5, comma 1, lettera a), *deve avvenire nei limiti e alle prescrizioni di cui all'art 13, commi 1, 2, 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e all art 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474*

Art 5

Patrimonio

(Comma 1)

Il patrimonio della Fondazione è costituito

a) *dal valore della partecipazione nella società per azioni conferitaria della partecipazione gia detenuta dalla Fondazione nella società conferitaria originaria di cui all'art 1, comma 2, del presente statuto,*

b) *dal valore dei cespiti e delle attività non attribuiti inizialmente alla società conferitaria originaria di cui all'art 1, comma 2, del presente statuto,*

c) *da un fondo di riserva, da investirsi nei modi stabiliti dalla legge, finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale, nonche all'acquisto di azioni della società conferitaria di cui alla lettera* a) *del presente comma e/o della società conferitaria originaria di cui all'art 1, comma 2, del presente statuto,*

d) *da contributi, conferimenti e altre liberalità, che eventualmente possono pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Stato o di altri enti pubblici, esplicitamente destinati ad accrescimento del patrimonio,*

e) *da altri fondi di riserva costituiti per qualsiasi finalità,*

f) *da avanzi di gestione non destinati ad erogazioni*

(Comma 2)

La riserva di cui alla lettera c) *del comma precedente può essere investita, esclusivamente, in titoli della società conferitaria di cui alla lettera* a) *del comma precedente e/o della società conferitaria originaria di cui all'art. 1, comma 2, del presente statuto ovvero in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato*

Art. 6

Mezzi per il raggiungimento degli scopi istituzionali

(Comma 1).

La Fondazione provvede alla realizzazione degli scopi istituzionali con:

a) i proventi e le rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio, detratti le spese di funzionamente e gli accantonamenti *a riserva di qualunque specie,*

b) le liberalità, *i contributi, i conferimenti* non destinati ad incremento del patrimonio,

c) *gli avanzi di gestione degli esercizi precedenti non destinati ad accrescimento del patrimonio,*

d) *i proventi straordinari*

(Comma 2)

La Fondazione destina agli scopi di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n 266, e delle relative disposizioni attuative, una quota non inferiore ad un quindicesimo *dei proventi di cui alla lettera* a) *del comma precedente* al netto delle spese di funzionamento e *dell'eventuale* accantonamento *annuo a riserva per gli scopi di cui all'art. 5, comma 1, lettera* c), *del presente statuto.*

Art 8

Limiti all'indebitamento

(Comma 1).

La Fondazione non puo contrarre debiti con le società in cui detiene partecipazioni *dirette o indirette* o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo superiore al 10% del proprio patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato

(Omissis)

Art 10.

Composizione e nomina dei membri del consiglio di amministrazione

(Omissis)

(Comma 2)

La nomina di ciascun consigliere e fatta su liste di tre nomi *approvate* dal consiglio *e comunicate dal presidente della Fondazione all'organo cui compete la nomina a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno trenta giorni prima dello spirare del mandato del consigliere in scadenza*

(Comma 3)

Quando l'organo cui compete la nomina non vi provvede entro *quarantacinque* giorni, *decorrenti dal giorno della scadenza del mandato,* la nomina di uno dei proposti di ogni terna verrà effettuata direttamente dal Presidente della Fondazione stessa

(Omissis)

Art. 11

Durata dei mandati del consiglio di amministrazione

(Comma 1)

Il presidente e i vice presidenti durano in carica *fino alla scadenza del loro mandato di consiglieri, salvo diverse disposizioni legislative*

(Omissis)

(Comma 3)

I componenti del consiglio, il cui mandato sia scaduto, rimangono nel loro ufficio per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori, ma comunque per non più di quarantacinque giorni decorrenti *dal giorno della scadenza* del mandato medesimo, termine oltre il quale opera la decadenza automatica dall'incarico

(Omissis).

Art 13

Incompatibilità e decadenza del consiglio di amministrazione

(Comma 1)

Non possono ricoprire la carica di consigliere

coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti fissati dal presente statuto,

il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri degli organi amministrativi e sindacali della Fondazione, della società conferitaria *controllante di cui al precedente art 5, comma 1, lettera* a) e delle società da quest'ultima partecipate,

i dipendenti in servizio della Fondazione, della società conferitaria *controllante di cui al precedente art 5, comma 1, lettera* a) o di societa da quest'ultima partecipate nonché il coniuge di detti dipendenti e i loro parenti fino al secondo grado incluso

(Omissis)

Art 16.

Poteri del consiglio di amministrazione

(Omissis).

(Comma 4 - alinea 8)

l'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria *controllante di cui all'art 5, comma 1, lettera* a) *o della società conferitaria originaria di cui all'art 1, comma 2, del presente statuto (Omissis)*

(Omissis)

Art. 18.

Collegio dei sindaci

(Omissis).

(Comma 4).

La nomina di ciascun sindaco è fatta su liste di tre nomi *approvate* dal consiglio *e comunicate dal presidente della Fondazione all'organo cui compete la nomina a mezzo lettera raccomandata da spedirsi almeno trenta giorni prima dello spirare del mandato del sindaco in scadenza.*

(Comma 5).

Quando l'organo cui compete la nomina non vi provveda entro *quarantacinque* giorni, *decorrenti dal giorno della scadenza del mandato,* la nomina di uno dei proposti di ogni terna verrà effettuata direttamente dal presidente della Fondazione stessa.

(Omissis).

(Comma 8).

I sindaci, il cui mandato sia scaduto, rimangono nel *loro* ufficio *per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili fintanto che non* entrino in carica *i rispettivi* successori, ma comunque per non più di quarantacinque giorni decorrenti *dal giorno della* scadenza del mandato medesimo, termine oltre il quale *opera la decadenza automatica dall'incarico.*

(Omissis).

Art. 19.

Cumulo di cariche

(Comma 1).

Le cariche amministrative e di controllo assunte ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 18 del presente statuto sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria *controllante di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera* a), e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo *bancario,* in forza del decreto del Ministro del tesoro del 26 novembre 1993, n. 243265.

(Omissis).

Art. 25.

Liquidazione, trasformazione, fusione, scioglimento

(Omissis).

(Comma 4).

Oltre ad essere liquidata per i motivi sopra richiamati, la Fondazione, con decisione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 16, comma quarto, dello statuto e con l'approvazione del Ministero del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, può essere sciolta o trasformata, fusa o comunque fatta confluire, anche previo scioglimento, in un altro o con altri enti pubblici originati dagli enti *Casse di risparmio e dagli enti Monti di credito su pegno,* per conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.

(Omissis).

NORME TRANSITORIE

Art. 1.

Permanenza nell'incarico

(Omissis).

(Comma 2).

Le disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo della Fondazione e le cariche amministrative e di controllo della società conferitaria *controllante di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera* a), e delle società ed enti che con essa compongono il gruppo *bancario Unicredito - Gruppo bancario del nord-est, dettate dall'*art. 19, divengono operanti entro il *30 giugno 1996, in forza delle previsioni dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro del tesoro del 1° febbraio 1995, essendo in atto l'operazione di concentrazione della società conferitaria originaria di cui al precedente art. 1, comma 2, nel gruppo bancario indicato.*

Art. 2.

Ordine di intervento nelle nomine

L'ordine di intervento per la prima nomina di competenza del rettore dell'Università degli studi di Venezia, del rettore dell'Università degli studi di Padova e del presidente dell'Associazione delle casse di risparmio italiane è il seguente: il rettore dell'Università degli studi di Venezia sarà chiamato ad esercitare il suo potere prima del rettore dell'Università di studi di Padova quando uno o entrambi i vice presidenti si dimettessero o il loro mandato scadesse, mentre il presidente della Associazione delle casse di risparmio italiane sarà chiamato a provvedere quando si dovesse dimettere il presidente o scadesse il suo mandato.

95A3756

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 26 giugno 1995.

Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, la disciplina degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopra citata;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visti i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi, e da ultimo il decreto 24 marzo 1995, con i quali negli anni sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari in parola;

Considerata la richiesta di adeguamento tariffario inviata dal Comitato centrale albo in data 29 marzo 1995;

Espletate le procedure di cui all'art. 53 della citata legge 6 giugno 1974, n. 298;

Vista la legge 27 maggio 1993, n. 162, di conversione del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Tenuto conto che l'Osservatorio dei prezzi e delle tariffe a cui, a seguito della soppressione del C.I.P. (effettuata con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373) è stato demandato il compito di monitorare prezzi e tariffe, interpellato in data 23 maggio 1995 non ha fatto conoscere le proprie direttive;

Interpellate le regioni, nonché le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati;

Tenuto conto che la CONFAPI e la regione Umbria hanno fatto pervenire le proprie osservazioni positive, mentre la regione Calabria ha espresso parere negativo in merito all'adeguamento proposto;

Ritenuta comunque la necessità di procedere ad un adeguamento delle tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale 8 novembre 1982 sui trasporti di merci su strada per conto di terzi sono aumentate nella misura del 2,00 per cento rispetto a quelle in vigore.

2. Tale adeguamento è riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella *C* delle indicate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5 e relativa tabella *A* delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al quarto comma dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.

2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 giugno 1995

Il Ministro: CARAVALE

95A3776

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 15 maggio 1995.

Fissazione, ai sensi ed ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, del minor limite percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dal Credito lombardo S.p.a. (Deliberazione n. 9220).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto l'art. 10, còmma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, che impone l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità dei titoli a chi, direttamente o indirettamente, abbia acquistato, anche a seguito delle procedure di cui ai commi 1, 3, 7 e 8 del medesimo art. 10, il controllo di una società quotata nei mercati regolamentati quando il flottante sia inferiore al 10 per cento o al minor limite stabilito dalla Consob;

Vista la propria delibera n. 6892 del 25 febbraio 1993 nella quale, tra l'altro, sono stati indicati i criteri di fissazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 9, della legge n. 149 del 1992, dell'eventuale minor limite di flottante per i titoli la cui percentuale di flottante risulti inferiore al 10 per cento;

Visto che in data 31 marzo 1995 la Banca Antoniana - Popolare cooperativa a responsabilità limitata per azioni, ha acquistato l'83,44% del capitale ordinario del Credito lombardo S.p.a., pari a 56.739.427 azioni ordinarie;

Visto che la Banca Antoniana ha comunicato a questa Commissione, in data 3 maggio 1995, di voler precedere al lancio di un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni emesse dal Credito lombardo S.p.a. non ancora in suo possesso;

Considerato che, a seguito della citata operazione potrebbe verificarsi una riduzione del flottante al di sotto del limite del 10 per cento stabilito dall'art. 10, comma 9, della citata legge n. 149/1992;

Ritenuto che il valore di mercato, il numero dei titoli ordinari emessi dal Credito lombardo S.p.a. ed il controvalore degli scambi giornalmente effettuati rendono opportuno definire un minor limite percentuale di flottante rispetto al limite generale stabilito dal ripetuto art. 10, comma 9;

Delibera:

Ai sensi ed ai fini della applicazione dell'art. 10, comma 9, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, alle azioni ordinarie emesse dal Credito lombardo S.p.a. è fissato il minor limite percentuale di flottante nella misura del 9 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Milano, 15 maggio 1995

p. *Il presidente:* ZURZOLO

95A3726

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 16 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge n. 341/1990;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 21 aprile 1995, con il quale è stato espresso parere favorevole alla modifica di statuto di cui sopra, a condizione che le autorità accademiche recepiscano alcune rettifiche suggerite e, nel caso di accoglimento, la non necessità di risottoporre la proposta al Consiglio universitario nazionale;

Visti gli atti con cui le autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia hanno recepito le osservazioni e le rettifiche di cui sopra;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 1 l'espressione «facoltà di economia e commercio» è sostituita dall'espressione «facoltà di economia».

Art. 2.

La denominazione del titolo II cap. I «facoltà di economia e commercio» è modificata in «facoltà di economia».

Art. 3.

Nell'art. 20 l'espressione «la facoltà di economia e commercio» è sostituita dall'espressione «la facoltà di economia».

Art. 4.

L'art. 22 è sostituito dal seguente:

Art. 22. — Il corso di laurea in economia e commercio si articola nei seguenti indirizzi conformi ai corrispondenti corsi di laurea:

1) economia e commercio (indirizzo generale);
2) economia aziendale;
3) economia politica;
4) economia bancaria;
5) economia industriale;
6) economia e legislazione per l'impresa.

I piani di studio di ciascun indirizzo dovranno uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea dalla tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992.

Dell'indirizzo seguito sarà data menzione nel diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, qualora saranno disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione degli indirizzi.

Art. 5.

Dopo l'art. 22 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con conseguente scorrimento degli articoli successivi:

Art. 23. — Gli insegnamenti attivabili per il corso di laurea in economia e commercio sono i seguenti:

Tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

Area economica:

P01A Economia politica
P01B Politica economica
P01C Scienza delle finanze
P01D Storia del pensiero economico
P01E Econometria
P01F Economia monetaria
P01G Economia internazionale
P01H Economia dello sviluppo
P01I Economia dei settori produttivi
P01J Economia regionale
P03X Storia economica
G01X Economia ed estimo rurale
M06B Geografia economico-politica

Area aziendale:

P02A Economia aziendale
P02B Economia e gestione delle imprese
P02C Finanza aziendale

P02D Organizzazione aziendale
P02E Economia degli intermediari finanziari
C01B Merceologia

Area giuridica:
N01X Diritto privato
N02X Diritto privato comparato
N03X Diritto agrario
N04X Diritto commerciale
N05X Diritto dell'economia
N06X Diritto della navigazione
N07X Diritto del lavoro
N08X Diritto costituzionale
N09X Istituzioni di diritto pubblico
N10X Diritto amministrativo
N11X Diritto pubblico comparato
N13X Diritto tributario
N14X Diritto internazionale

Area matematico-statistica:
S01A Statistica
S01B Statistica per la ricerca sperimentale
S02X Statistica economica
S03A Demografia
S03B Statistica sociale
S04A Matematica per le applicazioni economiche
S04B Matematica finanziaria e scienze attuariali

Le discipline elencate nei settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra
Algebra lineare

A0lC Geometria
Geometria

A02A Analisi matematica
Analisi matematica

A02B Probabilità e statistica matematica
Calcolo delle probabilità
Processi stocastici
Statistica matematica (settore A02B)
Teoria del giochi (settore A02B)
Teoria delle decisioni (settore A02B)

A04A Analisi numerica
Analisi numerica
Calcolo numerico
Matematica computazionale
Metodi numerici per l'ottimizzazione

A04B Ricerca operativa
Metodi e modelli per la pianificazione economica
Metodi e modelli per la pianificazione territoriale
Modelli di sistemi di produzione
Modelli di sistemi di servizio
Ottimizzazione
Programmazione matematica
Ricerca operativa
Tecniche di simulazione
Teoria dei giochi (settore A04B)

K04X Automatica
Analisi dei sistemi
Modellistica e controllo dei sistemi ambientali
Modellistica e gestione delle risorse naturali
Modellistica e simulazione

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
Informatica grafica
Ingegneria della conoscenza e sistemi esperti
Intelligenza artificiale (settore K05A)
Sistemi informativi
Sistemi operativi (settore K05A)

K05B Informatica
Informatica generale
Intelligenza artificiale (settore K05B)
Programmazione
Sistemi operativi (settore K05B)

K05C Cibernetica
Cibernetica
Elaborazioni di immagini

N15X Diritto processuale civile
Diritto dell'arbitrato interno e internazionale
Diritto dell'esecuzione civile
Diritto fallimentare (settore N15X)
Diritto processuale civile
Diritto processuale civile comparato
Diritto processuale comunitario (settore N15X)

N17X Diritto penale
Diritto penale amministrativo
Diritto penale commerciale
Diritto penale comparato
Diritto penale dell'ambiente
Diritto penale del lavoro
Diritto penale dell'economia

H15X Estimo
Estimo

I10X Tecnologia e sistemi di lavorazione
Tecnologia meccanica

I11X Impianti industriali meccanici
Gestione degli impianti industriali

I27X Ingegneria economico-gestionale
Gestione dell'innovazione e dei progetti

L16B Linguistica francese
Lingua francese

L17C Linguistica spagnola
Lingua spagnola
L18C Linguistica inglese
Lingua inglese
L19B Linguistica tedesca
Lingua tedesca
M04X Storia contemporanea
Storia contemporanea
Storia dell'industria
Storia del movimento sindacale
Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro
Formazione e politiche delle risorse umane
Relazioni industriali
Sociologia dei consumi
Sociologia del lavoro
Sociologia dell'organizzazione
Sociologia economica
Sociologia industriale

Art. 24. — Il numero di esami necessari per conseguire la laurea è fissato in ventiquattro annualità.

Il piano di studi di ciascun indirizzo comprende dieci insegnamenti annuali fondamentali, l'equivalente di almeno otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti di ciascun indirizzo, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero non superiore a sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali, quelli caratterizzanti ciascun indirizzo e gli altri insegnamenti sono individuati dal consiglio di facoltà in conformità alle disposizioni della tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992.

Art. 25. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali trentacinque ore.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi semestrali.

È stabilita a tutti gli effetti l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

Un insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun indirizzo, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali od otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo o in altre università anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari.

Art. 26. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 27. — Per il conseguimento della laurea lo studente, in aggiunta alle ventiquattro annualità di insegnamenti, deve superare una prova d'idoneità in conoscenze informatiche di base e una in una lingua straniera moderna e deve superare un esame di profitto pari ad una annualità in tale lingua straniera moderna.

Le prove d'idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 28. — Ai fini del conseguimento della laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992, superati con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili con il piano di studi del corso di laurea in economia e commercio.

Art. 29. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 6.

Nell'art. 33 l'espressione «facoltà di economia e commercio» è sostituita con l'espressione «facoltà di economia».

Art. 7.

Nell'art. 34 l'espressione facoltà di economia e commercio è sostituita con l'espressione «facoltà di economia».

Dopo il predetto art. 34 è aggiunto il seguente nuovo articolo con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 35. — Ai fini dell'organizzazione della didattica, in attuazione del presente statuto o per l'esecuzione di disposizioni legislative e ministeriali il consiglio di facoltà adotta uno o più regolamenti ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 16 giugno 1995

Il rettore: PRETI

95A3757

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1995), **coordinato con la legge di conversione 31 maggio 1995, n. 206** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 1995), **recante: «Interventi urgenti per il risanamentó e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 febbraio 1994, n 89, 31 marzo 1994, n. 221, 30 maggio 1994, n. 327, 30 luglio 1994, n. 476, 30 settembre 1994, n. 560, 30 novembre 1994, n 659, e 31 gennaio 1995, n. 27». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 80 del 7 aprile 1994, n. 126 del 1° giugno 1994, n. 178 del 1° agosto 1994, n. 230 del 1° ottobre 1994, n. 281 del 1° dicembre 1994, n 25 del 31 gennaio 1995 e n. 77 del 1° aprile 1995).

Art. 1.

1. L'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Venezia e Chioggia)*. — *1.* I comuni di Venezia e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995, *progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque* usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti *dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989*. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360. *L'approvazione costituisce integrazione del «Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia», nonché variante agli strumenti urbanistici generali.*

3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorché non rientranti nella tipologia di cui all'articolo 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1° settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purché sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. *I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia.* I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono eccedere i limiti stabiliti dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, *fatte salve specifiche e motivate prescrizioni integrative da parte delle autorità sanitarie competenti.*

4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

*4-*bis. *Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della*

ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1º gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.

5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche ricettive e della ristorazione non serviti da pubblica fognatura che abbiano presentato ai comuni entro il 30 novembre 1994 un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il *30 giugno 1996*. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano *ai soggetti*, di cui al comma 3, che abbiano presentato ai comuni entro il 30 novembre 1994 il suddetto piano di adeguamento degli scarichi. I sindaci, nel definire il criterio preferenziale, dovranno tener conto del rischio di inquinamento collegato e quindi della particolarità del caso e dell'urgenza delle opere da eseguire, oppure dell'avvenuta completa esecuzione degli interventi previsti nel suddetto piano di adeguamento degli scarichi.

6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi».

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 10 del D.L. 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque), è il seguente:

«Art. 10 (*Venezia e Chioggia*). — 1. La regione Veneto, d'intesa con gli enti locali interessati, nell'ambito dell'aggiornamento del piano direttore per il disinquinamento della laguna di Venezia, provvede, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione delle progettazioni esecutive delle fognature dei centri storici ed isole del comune di Venezia e di Chioggia.

2. Fino a che non verranno realizzate le fognature dinamiche di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive dovranno dotarsi, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di sistemi di depurazione o abbattimento, secondo le prescrizioni fornite dai comuni sopra indicati, sulla base di parametri indicati dal piano regionale di risanamento delle acque e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le aziende di cui al comma 2 sono tenute, a tal fine, a presentare ai comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una denuncia dei propri scarichi, relativamente alle condizioni quantitative e qualitative degli stessi.

4. I procedimenti penali relativi alle violazioni di legge per mancata autorizzazione allo scarico rimangono sospesi finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di cui al presente articolo. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 2 estingue i reati di cui all'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il testo dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139 (Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna), è il seguente:

«Art. 5. — 1. Gli interventi di competenza del comune di Venezia finalizzati alla manutenzione dei rii; alla tutela e conservazione del patrimonio edilizio prospiciente i rii, conseguite anche attraverso l'erogazione di contributi ai privati, nonché gli interventi di competenza della regione Veneto, volti alla realizzazione di opere igienico-sanitarie nel centro storico di Venezia, secondo le indicazioni del piano di cui all'art. 4, comma 1, sono eseguiti in forma unitaria allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie. A tal fine la regione Veneto e il comune di Venezia, nonché le amministrazioni statali competenti all'esecuzione degli interventi per *insulae*, provvedono a perfezionare apposito accordo di programma ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. All'atto dell'esecuzione dell'escavo dei rii, l'autorità comunale verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti i rii individuando gli eventuali lavori da realizzare. Il sindaco, una volta identificate le opere da eseguire, invita i proprietari degli immobili ad intraprendere la realizzazione entro un termine non superiore a novanta giorni, indicando il limite del contributo concesso ed assegnando, altresì, il termine entro cui i lavori debbono essere ultimati. Scaduto il termine di novanta giorni senza che i proprietari abbiano intrapreso le opere, il comune è autorizzato ad eseguire i lavori di manutenzione delle fondazioni, anche avvalendosi della società di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, addebitando ai privati il costo dei lavori stessi, detratto il contributo ad essi spettante. Di tali facoltà il sindaco dà notizia ai privati proprietari nell'atto con il quale rivolge agli stessi l'invito di cui al secondo periodo del presente comma».

— Il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171 (Interventi per la salvaguardia di Venezia), è il seguente:

«Art. 5. — È istituita la Commissione per la salvaguardia di Venezia composta da:

il presidente della regione che la presiede;

il presidente del Magistrato alle acque;

un rappresentante dell'UNESCO;

il soprintendente ai monumenti di Venezia;

il soprintendente alle gallerie e alle opere d'arte di Venezia;

l'ingegnere capo del genio civile per le opere marittime di Venezia;

il medico provinciale di Venezia;

un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

tre rappresentanti della regione Veneto eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;

un rappresentante della provincia di Venezia, eletto dal consiglio provinciale;

tre rappresentanti del comune di Venezia, eletti dal consiglio comunale con voto limitato a due;

due rappresentanti degli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 eletti dai sindaci con voto limitato (1/c).

I componenti della commissione possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.

Le adunanze della commissione sono valide con la presenza di almeno tre quinti dei componenti, le determinazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti In caso di parità è determinante il voto del presidente.

Qualora il parere della commissione sia preso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per motivi attinenti all'equilibrio idraulico-lagunare, o del medico provinciale, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico o delle acque, o del soprintendente ai monumenti, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, le determinazioni della commissione sono sospese ed il presidente della regione, entro venti giorni dal voto della commissione, rimette gli atti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanita e del Consiglio superiore alle antichità e belle arti, secondo la rispettiva competenza.

Il relativo parere dovrà essere espresso entro trenta giorni, salvo proroga motivata per un massimo di altri trenta giorni Le determinazioni conseguenti saranno assunte con provvedimento motivato dal Ministro competente, da emanarsi entro trenta giorni

Entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge le designazioni dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni sono comunicate al presidente della regione che, nei successivi dieci giorni, provvede alla costituzione della commissione

La commissione di cui al presente articolo esplica le sue funzioni per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale.

La commissione si avvale per la sua attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla regione Veneto».

— Il testo dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), che integra la Commissione per la salvaguardia di Venezia, di cui al citato art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è il seguente·

«Art 4 (*Commissione per la salvaguardia di Venezia*) — 1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia, istituita ai sensi dell'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è integrata da un rappresentante del Ministero dell'ambiente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia o da un suo delegato, e da un rappresentante delle unità sanitarie locali in sostituzione del medico provinciale di Venezia.

2. I componenti eletti dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dagli altri comuni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nella Commissione per la salvaguardia di Venezia, durano in carica fino al rinnovo delle amministrazioni da cui sono stati eletti

3 L'art. 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è sostituito dal seguente·

"Art. 6. — *1.* La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi edilizi nonché di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, fermo restando quanto disposto dall'art. 3, secondo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio del comune di Chioggia e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della commissione gli interventi edilizi di cui all'art 31, primo comma, lettere *b)* e *c)*, della legge 5 agosto 1978, n 457, che non comportino modifiche esterne all'immobile, e di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni. Il parere della commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati e il parere della commissione provinciale per i beni ambientali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le richieste di concessione edilizia sono trasmesse dal sindaco alla Commissione per la salvaguardia di Venezia corredate dalle istruttorie degli uffici comunali, entro trenta giorni dal ricevimento

3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia, esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento

4 Qualora il parere della Commissione per la salvaguardia di Venezia sia espresso con il voto contrario del presidente del Magistrato alle acque, per i motivi attinenti all'equilibrio idraulico lagunare, del sovrintendente per i beni ambientali ed architettonici di Venezia, per motivi attinenti alla salvaguardia dell'ambiente paesistico, storico, archeologico ed artistico, o del comandante provinciale dei vigili del fuoco di Venezia, per motivi attinenti alla sicurezza delle costruzioni e degli impianti, le determinazioni della commissione sono sospese ed il presidente della giunta regionale, entro venti giorni dal voto della Commissione, rimette gli atti al parere del Ministro dei lavori pubblici, del Ministero per i beni culturali e ambientali e del Ministro dell'interno, i quali sono tenuti ad assumere le relative determinazioni, con provvedimento motivato, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, avendo preventivamente acquisito i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali

5. Per il funzionamento degli uffici della Commissione per la salvaguardia di Venezia la regione Veneto si avvale di proprio personale"

4 L'art. 13 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato

5. Le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, si applicano anche agli stabilimenti ospedalieri, agli enti assistenziali, alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione

6. I siti destinati unicamente al recapito finale, ivi compreso il seppellimento, dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia, purché sia garantita la sicurezza ambientale secondo i criteri stabiliti dalle competenti autorità, potranno essere ubicati in qualunque area, ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermine lagunare, comprese isole, barene e terreni di gronda.

7 All'art 6 della legge 26 luglio 1984, n 413, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

"*f-bis)* ai marittimi imbarcati su natanti esercenti attività di trasporto merci esclusivamente nell'ambito della laguna di Venezia e regolarmente iscritti presso l'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile qualunque ne sia il tonnellaggio o la potenza dell'apparato motore; gli stessi marittimi permangono nelle competenti gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".

8 Per l'attuazione di quanto di propria competenza, il comune di Venezia è autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche mediante concorsi pubblici riservati al personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1989 Per la copertura dei posti residuali, il comune di Venezia può provvedere ad indire concorsi pubblici, anche in deroga alle limitazioni vigenti, fino alla totale copertura delle piante organiche»

— Il testo dei commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'art. 3 del D.P.R. 20 settembre 1973, n 962 (Tutela della città di Venezia e del suo territorio dagli inquinamenti delle acque), e il seguente.

«Gli impianti di comunità isolate, costituite da civili abitazioni, con popolazione servita non superiore a 1.000 abitanti, che non siano collegabili, per motivi di carattere tecnico-economico, alle fognature dinamiche, possono, anche se con scarico diretto in laguna, essere realizzati sostituendo i trattamenti di stabilizzazione biologica dei liquami e simili a quelli dei fanghi con un unico trattamento del tipo ad aerazione estesa, o così detta ossidazione totale, senza separato trattamento dei fanghi, ma sempre completi del trattamento disinfezione

È consentito che gli impianti per abitazione isolate, sino ad un massimo di popolazione servita di 100 abitanti, fornite di distribuzione idrica interna che non siano collegabili a reti di fognatura dinamica, smaltiscano le acque reflue attraverso una fossa settica a tre comparti, di capacità non inferiore a mc 0,4 per abitante servito

L'effluente delle fosse settiche può essere smaltito direttamente in laguna, o per subirrigazione, o in corsi d'acqua che garantiscano una diluizione non inferiore ad 1.10, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, anche se più restrittive Le opere devono consentire la periodica asportazione dei fanghi con le debite garanzie di carattere igienico»

— Il testo dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è il seguente:

«Art. 8. — Entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione, sentiti i comuni interessati, dovrà predisporre ed inviare al Comitato interministeriale di cui al precedente art. 3, un piano regionale di risanamento delle acque, articolato come segue:

a) rilevazione dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione;

b) individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi di cui alla lettera *a)* e definizione delle relative priorità di realizzazione;

c) definizione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei relativi limiti intermedi di accettabilità per tutti i tipi di scarichi;

d) indicazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi di cui alla lettera *a)*, organizzazione delle relative strutture tecnico-amministrative e di controllo degli scarichi, anche in relazione agli adempimenti previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale.

Gli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque dovranno comunque essere conseguiti entro e non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge».

— Il testo del comma 3 dell'art. 2 della citata legge 5 febbraio 1992, n. 139, è il seguente: «3. Per gli interventi di competenza della regione Veneto di cui all'art. 5 della citata legge n. 798 del 1984 e all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 360 del 1991, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennale di lire 36,5 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 35 miliardi con decorrenza dall'anno 1994. Una quota pari al 10 per cento delle disponibilità derivanti dai predetti limiti di impegno è destinata alla realizzazione del progetto integrato di cui all'art. 5 della presente legge».

— Il testo dell'art. 9 della citata legge 16 aprile 1973, n. 171, è il seguente:

«Art. 9. — La regione Veneto e il Magistrato alle acque di Venezia, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela del territorio dagli inquinamenti delle acque.

È fatto obbligo ai privati, imprese ed enti pubblici che scarichino rifiuti nelle fognature o nelle acque della laguna o nei corsi d'acqua che comunque si immettano nella laguna, di costruire, entro tre anni dell'entrata in vigore della presente legge, mantenere e gestire impianti di depurazione.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita una commissione parlamentare composta di dieci senatori e dieci deputati nominati dai presidenti delle rispettive assemblee, norme aventi valore di legge secondo i seguenti criteri direttivi:

a) determinazione delle caratteristiche degli impianti di depurazione e dei requisiti delle acque scaricate;

b) adeguamento dell'organico del Magistrato alle acque di Venezia ed istituzione di una sezione composta di personale specializzato in materia di inquinamento e di vigilanti lagunari;

c) concessione di contributi ad enti pubblici, imprese o privati per la realizzazione di opere di difesa dagli inquinamenti delle acque da graduare in relazione alla natura dell'opera e alla situazione economica degli enti pubblici, delle imprese o dei privati interessati, nel limite massimo, per le imprese e i privati, del 40 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

d) statuizione del potere da parte della regione Veneto di surrogarsi ai privati che non abbiano adempiuto all'obbligo di cui al secondo comma.

La regione Veneto costituirà, con la partecipazione degli altri enti locali, consorzi e imprese, singole imprese interessate, enti e proprietari di abitazioni private, consorzi per la costruzione, manutenzione e gestione di impianti ad uso consortile per la depurazione delle acque.

I consorzi usufruiranno dei contributi previsti dalla presente legge.

In deroga a quanto previsto dall'art. 26 della legge 5 marzo 1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni. In caso di recidiva specifica, è consentita l'emissione del mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alla tabella allegata al D.P.R. 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena dell'arresto.

Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10 milioni».

Art. 1-*bis.*

1. *Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:*

«1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) *e* c)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali».*

2. *Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: «Per la finalità» sono sostituite dalle seguenti: «Solo per le finalità».*

3. *Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:*

«3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole».

4. *All'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è aggiunto in fine, il seguente comma:*

«5-bis. *La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza».*

5. *Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.*

6. *Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:*

«Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a novanta giorni».

7. *Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è abrogato.*

8. *All'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«È consentito sino al 31 dicembre 1999 il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo».

Riferimenti normativi

— L'art 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, e citato nella nota all'art. 1.

— Il testo del primo comma, lettere *b)* e *c)*, dell'art. 31, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), è il seguente:

«Art. 31 *(Definizione degli interventi)*. — Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti.

a) (Omissis);

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso,

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio».

— Il testo del secondo comma dell'art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798 (Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia), è il seguente. «Gli interventi di cui al precedente comma sono esentati dalla disciplina prevista dagli articoli 6 e 12 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché dalle conseguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791».

Gli interventi ai quali si riferisce il citato comma sono indicati nel precedente comma 1, il cui testo è il seguente:

«Art 3 — La somma di cui alla lettera *a)* dell'art 2, destinata ad interventi di competenza dello Stato, è così utilizzata

a) lire 238 miliardi, di qui lire 86 miliardi nell'esercizio 1984, lire 63 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 89 miliardi nell'esercizio 1986, per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al riequilibrio idrogeologico della laguna, all'arresto e all'inversione del processo di degrado del bacino lagunare e all'eliminazione delle cause che lo hanno provocato, all'attenuazione dei livelli delle maree in laguna, alla difesa, con interventi localizzati, delle "insulae" dei centri storici e a porre al riparo gli insediamenti urbani lagunari dalle "acque alte" eccezionali, anche mediante interventi alle bocche di porto con sbarramenti manovrabili per la regolazione delle maree, nel rispetto delle caratteristiche di sperimentalità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n 201 del 1982,

b) lire 3 miliardi e 500 milioni, di cui lire 1 miliardo e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1986, per la ristrutturazione e l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio vigilanza ed antinquinamento di cui all'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n 1186, nonché per le spese relative al personale di cui all'art 7, valutate in lire 330 milioni in ciascun anno,

c) lire 20 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1984, lire 7 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per marginamenti lagunari,

d) lire 7 miliardi e 500 milioni, di cui lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1986, per opere portuali marittime a difesa del litorale,

e) lire 20 miliardi, di cui lire 7 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1986. per il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinato all'uso pubblico,

f) lire 16 miliardi e 500 milioni, di cui lire 6 miliardi nell'esercizio 1984, lire 8 miliardi e 500 milioni nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per il recupero del complesso edilizio dell'arsenale,

g) lire 13 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 4 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 4 miliardi nell'esercizio 1986, per l'esecuzione di opere di consolidamento e di sistemazione di ponti, canali e di fondamenta su canali,

h) lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 3 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 3 miliardi nell'esercizio 1986, per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia e della laguna;

i) lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1984 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1985, per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico:

l) lire 7 miliardi, di cui lire 3 miliardi nell'esercizio 1984, lire 2 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato per l'aggiornamento degli studi della laguna, con particolare riferimento ad uno studio di fattibilità delle opere necessarie ad evitare il trasporto nella laguna di petroli e derivati e a ripristinare i livelli di profondità dei canali di transito nei termini previsti dalla legge 16 aprile 1973, n 171, e compatibili col trasporto mercantile, nonché all'apertura delle valli da pesca;

m) lire 5 miliardi, di cui lire 2 miliardi nell'esercizio 1984, lire 1 miliardo nell'esercizio 1985 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1986, per interventi di edilizia universitaria per l'Istituto universitario di architettura di Venezia».

— Il testo del primo comma dell'art. 14 della citata legge 29 novembre 1984, n. 798, è il seguente «Fino al termine stabilito dall'art. 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n 171, la commissione di salvaguardia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni del comprensorio»

— L'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è citato nella nota all'art 1

— Il testo del secondo comma dell'art 14 della citata legge 29 novembre 1984, n 798, è il seguente «La commissione di salvaguardia si esprime altresì sulle opere soggette a concessione. con la esclusione di quelle relative agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle

lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguibili con le procedure di cui al titolo IV della medesima legge, da realizzare nell'ambito dei perimetri dei centri storici di Venezia, delle isole della laguna e di Chioggia, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n 791»

— Il testo dell'art 3 della citata legge 16 aprile 1973, n 171, è il seguente.

«Art 3. — Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici

Tali direttive riguardano.

a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;

b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle località di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale,

c) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo,

d) l'apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea,

e) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico. comprese le opere portuali»

Art. 2.

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentita la regione Veneto, provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962.

2. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, e rilasciata dal Magistrato alle acque.

3. La procedura prevista dall'articolo 3, trentunesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica esclusivamente agli impianti i cui scarichi sversano direttamente all'interno della conterminazione lagunare. Per gli impianti di depurazione pubblici e privati ricadenti nel territorio scolante nella laguna di Venezia si applicano le ordinarie procedure di approvazione dei progetti, di autorizzazione allo scarico e di controllo previste dalla vigente normativa statale e regionale.

4. L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, è sostituito dal seguente:

«Art 13 — 1 La vigilanza sull'esecuzione delle opere e esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'articolo 9, terzo comma. lettera *b)*. della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, dal Magistrato alle acque di Venezia. Nel caso in cui i privati, le imprese o gli enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui all'articolo 9, secondo comma, della citata legge n. 171 del 1973, e successive modificazioni, non adempiano agli obblighi entro i termini previsti dal decreto di approvazione del progetto, l'organo di vigilanza ordina l'immediata chiusura degli scarichi, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria.».

Riferimenti normativi

— Il testo del comma 1 dell'art 7 della legge 5 gennaio 1994, n 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), è il seguente: «1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto predispone il programma nazionale di attuazione della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. Il programma definisce le direttive, i criteri e gli indirizzi affinché i comuni siano provvisti di reti fognarie e le acque reflue urbane siano depurate secondo le modalità e le norme tecniche stabilite dalla medesima direttiva».

— Il D P.R. 20 settembre 1973, n. 962, è citato nella nota all'art. 1.

— Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 133, reca: «Attuazione delle direttive 76/464/CEE. 82/176/CEE. 83/513/CEE. 84/156/CEE. 84/491/CEE, 88/347/CEE e 90/415/CEE, in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque»

— Il testo del trentunesimo comma dell'art 3 del D.P.R., citato nella nota all'art 1, è il seguente: «La validità dei trattamenti prescelti è verificata, caso per caso. sulla base del progetto delle opere, dal Magistrato alle acque di Venezia, tenuto conto sia dei caratteri delle acque da trattare e della loro portata, sia delle condizioni locali del ricettore dell'effluente dell'impianto, e definitivamente accertata dalla regione Veneto in sede di approvazione del progetto».

— Il testo dell'art. 13 del D.P R. 20 settembre 1973, n 962, citato nelle note all'art. 1, è il seguente:

«Art 13. — La vigilanza sull'esecuzione delle opere è esercitata, a mezzo dell'apposita sezione di cui all'art. 9, comma terzo, lettere *b)*, della legge 16 aprile 1973, n. 171. dal Magistrato alle acque di Venezia, che provvede a notificare alla regione Veneto i casi nei quali i privati, imprese od enti pubblici tenuti alla realizzazione degli impianti di cui al secondo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, non adempiano all'obbligo. La regione diffida i soggetti medesimi, anche se non titolari del contributo di cui ai precedenti articoli, a compiere i lavori, stabilendone il termine.

Trascorso inutilmente il termine fissato, la regione procede direttamente all'esecuzione delle opere, ponendo le spese relative a carico del soggetto interessato, con la maggiorazione di una aliquota fino al 10% per le spese generali, salvo quanto previsto nel sesto e settimo comma dell'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171.

Il soggetto inadempiente non ha titolo al contributo per le opere che non ha eseguito»

— L'art. 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è citato nella nota all'art 1.

Art. 2-*bis*.

1. *Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione Veneto, sottopone ad una specifica valutazione di compatibilità ambientale i progetti e le attività di coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi nel sottosuolo del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, al fine di valutare l'incidenza di tali attività e progetti sui fenomeni di subsidenza nella loro effettiva estensione. In attesa dell'espletamento di tale valutazione le attività suddette sono sospese e poste in condizioni di sicurezza. Tali attività potranno iniziare o riprendere solo nel caso in cui tale*

valutazione, espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente e la regione Veneto, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda che esse possano contribuire a provocare fenomeni di subsidenza.

Art. 3.

1. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: «Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al *31 dicembre 1995*,» e le parole: «a Venezia insulare, alle isole della laguna» sono sostituite dalle seguenti: «al centro storico di Venezia, alle isole della laguna, *al Lido*, al litorale di Pellestrina».

1-bis. *All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: «documentate necessità» sono sostituite dalle seguenti: «accertate necessità».*

1-ter. *All'articolo 3, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il pretore competente ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile per il ricorso del locatore fissa l'udienza di comparizione delle parti, dando termine per la costituzione del convenuto almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione fissata, svolge tutti gli accertamenti opportuni, anche attraverso gli organi di polizia giudiziaria, e dichiara con decreto, se del caso, la non applicabilità della sospensione, verso cui è ammessa opposizione cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile. Il provvedimento che nega la sospensione e dispone il rilascio dell'immobile perde efficacia se il locatore, nel termine di sei mesi dal momento in cui ha acquisito la disponibilità dell'immobile, non lo adibisca all'uso per il quale aveva agito. Il conduttore ha diritto, nei confronti del locatore e dei suoi aventi causa, al ripristino del contratto di locazione, salvi i diritti acquisiti da terzi in buona fede, e al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati, ovvero a sua scelta al risarcimento del danno da determinarsi dal giudice in misura non inferiore a dodici mensilità del canone, oltre ad un equo indennizzo per le spese di trasloco».*

2. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono soppresse le parole: «e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica».

3. All'articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, dopo il comma 2 *sono inseriti i seguenti:*

«2-bis. Il diritto di prelazione non può essere esercitato nei seguenti casi:

a) quando la cessione delle quote di proprietà, ovvero il trasferimento della proprietà, è a favore di parenti del venditore, in linea retta o collaterale fino al terzo grado incluso;

b) quando il trasferimento della proprietà di beni immobili avvenga a favore di acquirenti che abbiano la propria residenza o il proprio luogo di lavoro stabile nell'ambito dello stesso comune e si impegnino a trasferire nell'immobile la propria residenza entro centottanta giorni.

2-ter. *Per le acquisizioni di immobili ad uso residenziale il comune competente per territorio che le effettua è esentato dall'obbligo dell'autorizzazione prefettizia di cui al regio decreto 26 luglio 1896, n. 361.».*

4. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche al comune di Chioggia. Solo a tal fine il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ivi previsto, si intende riferito alla data di entrata in vigore del presente decreto, e la data del 31 dicembre 1989 si intende sostituita con quella del 31 dicembre 1992.

5. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, è sostituito dal seguente:

«*4.* Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), della legge 8 novembre 1991, n. 360, sono autorizzati impegni quindicennali nei limiti di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993, di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1994, di lire 11 miliardi con decorrenza dall'anno 1995 e di lire 10 miliardi con decorrenza dall'anno 1996.».

6. All'articolo 6, primo comma, lettera *d)*, della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito dell'intero territorio comunale».

6-bis. *All'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono soggette alla tassa le occupazioni di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Le relative tariffe sono determinate dai comuni stessi, nella misura del 50 per cento di quelle previste dall'articolo 44 del presente decreto. Limitatamente a tali spazi acquei sono fatte salve le tasse già riscosse o da riscuotere per gli anni precedenti».*

Riferimenti normativi

— Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 360, citata nella nota all'art. 1, è il seguente

«1. Per un periodo di trentasei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in considerazione del grave fenomeno di esodo della popolazione e del degrado del patrimonio edilizio urbano, nei comuni di Venezia e di Chioggia, limitatamente a Venezia insulare, alle isole della laguna e al centro storico di Chioggia, l'esecuzione delle sentenze di condanna al rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, per cessazione del contratto alla scadenza, nonché l'esecuzione delle ordinanze di convalida di licenza o di sfratto di cui all'art. 663 del codice di procedura civile e di quelle di rilascio di cui all'art 665 del codice di procedura civile per finita locazione di detti

immobili, è sospesa. La sospensione non si applica nei casi di documentate necessità del locatore di disporne per abitazione propria del coniuge, dei genitori o dei figli, nonché nei casi di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61; in tutti questi casi si applicano le disposizioni di cui allo stesso decreto-legge. Perdurando i predetti fenomeni di esodo e degrado, su richiesta motivata del sindaco del comune interessato, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il termine è prorogato annualmente fino ad un massimo di altri trentasei mesi dalla prima scadenza.

2. Nella compravendita di immobili locati ad uso di abitazione negli ambiti territoriali di cui al comma 1 e limitatamente ai periodi ivi indicati, il conduttore può esercitare il diritto di prelazione; nei casi predetti si applicano le disposizioni di cui all'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile ha titolo alla prelazione, alle stesse condizioni, modalità e termini, qualora il conduttore non intenda esercitare tale diritto e rientri nelle condizioni per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; a tal fine, la comunicazione del locatore, di cui all'art. 38, commi primo e secondo, della legge 27 luglio 1978, n. 392, è contemporaneamente notificata anche al sindaco del comune interessato. Ai trasferimenti di proprietà degli immobili di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 39 della citata legge n. 392 del 1978».

— Il testo del comma 8 dell'art. 4 della citata legge 8 novembre 1991, n. 360, è il seguente: «8. Per l'attuazione di quanto di propria competenza, il comune di Venezia è autorizzato a provvedere, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle dotazioni di bilancio, alla copertura dei posti vacanti nelle proprie piante organiche mediante concorsi pubblici riservati al personale di ruolo in servizio al 31 dicembre 1989. Per la copertura dei posti residuali, il comune di Venezia può provvedere ad indire concorsi pubblici, anche in deroga alle limitazioni vigenti, fino alla totale copertura delle piante organiche».

— Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 139, citata nella nota all'art. 1, è il seguente: «4. Per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia di cui all'art. 6 della citata legge n. 798 del 1984 e all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della citata legge n. 360 del 1991, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1993 e di lire 31 miliardi con decorrenza dall'anno 1994».

— Il testo dell'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, citata nella nota all'art. 1-*bis*, è il seguente:

«Art. 6. — La somma di cui alla lettera *c)* dell'art. 2, destinata ad interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia, è così utilizzata:

a) lire 87 miliardi, di cui lire 22 miliardi nell'esercizio 1984, lire 22 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 43 miliardi nell'esercizio 1986, per la acquisizione ed il restauro e risanamento conservativo di immobili da destinare alla residenza, nonché ad attività sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, compresi quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento;

b) lire 20 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 10 miliardi nell'esercizio 1986, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché per la sistemazione di ponti, canali e fondamenta sui canali di competenza comunale;

c) lire 28 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1984, lire 5 miliardi nell'esercizio 1985 e lire 18 miliardi nell'esercizio 1986, per l'assegnazione da parte dei comuni di Venezia e Chioggia di contributi per l'esecuzione di opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato;

d) lire 10 miliardi nell'esercizio 1984 per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi e per la urbanizzazione primaria e secondaria delle stesse.

Al comune di Chioggia è assegnato il 15 per cento delle somme di cui ai punti *a)*, *b)* e *c)* del precedente comma.

Nell'ambito delle somme indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma, gli enti competenti possono impiegare importi non superiori al 2 per cento delle somme suddette per lo svolgimento di studi e ricerche attinenti alle finalità della presente legge e alle competenze degli enti medesimi.

La complessiva somma di lire 145 miliardi finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 42 miliardi per l'esercizio 1984, di lire 32 miliardi per l'esercizio 1985 e lire 71 miliardi per l'esercizio 1986, per essere assegnata annualmente ai comuni di Venezia e Chioggia in relazione alle previsioni dei programmi comunali relativi agli interventi di cui al precedente primo comma.

I comuni di Venezia e Chioggia, nell'ambito delle assegnazioni annuali, sentito il Comitato di cui all'art. 4, potranno procedere ad una diversa utilizzazione delle somme previste, sempre nei limiti dello stanziamento autorizzato nel triennio.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, su proposta dei comuni di Venezia e Chioggia, sentito il Comitato di cui all'art. 4, si provvederà ad una eventuale diversa ripartizione dello stanziamento complessivo autorizzato, in vista di particolari esigenze connesse all'attuazione dei singoli programmi di intervento».

— Il testo del comma 1, lettera *d)*, dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, citata nella nota all'art. 1, è il seguente: «*d)* lire 9 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, individuati nell'art. 6, primo comma, della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonché per la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi, anche congiuntamente, per l'acquisto della prima casa di abitazione nei predetti comuni, al comune di Chioggia è destinato il 15 per cento dell'intero importo».

— Il testo del comma 5 dell'art. 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale), è il seguente: «5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale».

Art. 4.

1. Il procedimento per l'istituzione del Parco naturale interregionale del Delta del Po, sulla base dell'intesa già avviata ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, deve essere perfezionato entro il 31 dicembre 1995.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede all'istituzione di un Parco nazionale in tale area a norma dell'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in conformità alle risultanze dei lavori della commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 13 settembre 1988.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 4 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), è il seguente: «4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3».

Art. 5.

1. A modifica di quanto previsto dall'articolo 13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, le aziende a prevalente partecipazione pubblica, costituite nei comuni di Venezia e di Chioggia, *sono formate* in modo che la partecipazione pubblica sia prevalentemente costituita da quote degli enti locali.

2. Il numero 4) del secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, è abrogato.

2-bis. *Lo Stato cede a titolo oneroso ai comuni di Venezia e di Chioggia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i due terzi della sua attuale partecipazione azionaria.*

2-ter. *La regione adegua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la propria legislazione, prevedendo che il consiglio di amministrazione della società che gestisce l'azienda sia composto da non più di sette membri.*

2-quater. *All'area del comprensorio denominato «Ex Forte di Brondolo», come individuata dall'articolo 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72, si applicano le norme di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177. Le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge n. 72 del 1982, e successive modificazioni, in contrasto con le norme di cui alla citata legge n. 177 del 1992, si intendono abrogate.*

Riferimenti normativi:

— Il testo del primo comma, n. 5), dell'art. 13 della legge 16 aprile 1973, n. 171, citata nella nota all'art. 1, è il seguente: «5) sarà prevista nei comuni di Venezia e Chioggia la costituzione di aziende a prevalente partecipazione pubblica, che opereranno nel rispetto delle direttive di cui al n. 1), assicurando la partecipazione paritetica dello Stato e degli enti locali».

— Il testo del n. 4) del secondo comma dell'art. 12 del D.P.R. 20 settembre 1973, n 791, recante interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, è il seguente: «4) la quota di partecipazione dello Stato e quella degli enti locali, nel loro complesso, sono paritetiche».

— Il testo dell'art. 1 della legge 10 marzo 1982, n. 72 (Autorizzazione di vendita al comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato «Ex Forte di Brondolo), è il seguente:

«Art. 1. — È autorizzata la vendita a trattativa privata, a favore del comune di Chioggia in provincia di Venezia, dell'area del comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo", di ettari 16.11.70, sito nello stesso comune, contraddistinta in catasto alla partita n. 2190/9460, ditta "Demanio dello Stato", foglio 41, mappali 101, 114, 125, 142, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508».

— La legge 5 febbraio 1992, n. 177, reca: «Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati».

— Il testo degli articoli 2, 3 e 4 della citata legge 10 marzo 1982, n. 72, è il seguente:

«Art. 2 — Nell'atto di vendita di cui all'articolo precedente il comune di Chioggia deve impegnarsi a

a) versare all'Amministrazione finanziaria dello Stato per la cessione dell'area la somma che l'ufficio tecnico erariale stimerà con riferimento alla data di stipula del contratto, in aggiornamento di quella provvisoriamente determinata in L 4 500 per metro quadrato,

b) corrispondere alla stessa Amministrazione, nell'importo che sarà determinato dall'ufficio tecnico erariale con riferimento all'intero periodo di durata dell'occupazione e fino alla data di stipula del contratto di cessione dell'immobile, gli indennizzi per l'occupazione delle aree e delle relative accessioni dovuti da chi le detiene alla suddetta data, con ogni accessorio Dagli indennizzi saranno scomputate le somme eventualmente già anticipate allo stesso titolo,

c) sollevare l'Amministrazione finanziaria dello Stato da ogni onere, obbligo e responsabilità relativamente a procedimenti giudiziari in corso con gli attuali detentori delle aree e da ogni pretesa di terzi costruttori,

d) realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e quanto altro serve all'urbanizzazione del comprensorio di cui all'art 1, in particolare riservando a servizi sociali, verde pubblico, strade, edilizia economica e popolare tutte le aree finora non occupate»

«Art. 3. — I corrispettivi indicati alle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 2 devono essere versati in dieci rate annuali a partire dall'anno successivo alla data del contratto di vendita, maggiorate di interessi commisurati alla media dei tassi di sconto praticati nei periodi di riferimento».

«Art. 4. — Il comune di Chioggia può cedere il diritto di superficie delle aree acquistate ai sensi dell'art. 1 a coloro che le occupano direttamente e personalmente alla data del 31 dicembre 1979

Il prezzo di cessione del diritto di superficie deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto maggiorato delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria

Il consiglio comunale di Chioggia determina le forme e le condizioni di cessione del diritto di superficie adottando un apposito regolamento nel quale siano indicati gli indirizzi per la pianificazione urbanistica della zona e sia previsto che ad ogni famiglia non potrà essere ceduta una superficie maggiore dell'area occupata per la propria abitazione».

Art. 5-*bis.*

1. *Le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonché all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 502, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti continuano ad essere concessi secondo i criteri recati dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 agosto 1994, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 194 del 20 agosto 1994.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 23 della legge 16 aprile 1973, n 171, citata nella nota all'art. 1, è il seguente:

«Art. 23 — Le disposizioni dell'art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n 1089 e successive modificazioni, si applicano anche ai dipendenti delle aziende industriali e artigiane che effettivamente lavorano nel territorio di Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia».

— Il testo dell'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n 502 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 luglio 1978, n 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie) è il seguente:

«Art. 3. — L'art. 18 della legge 25 ottobre 1968, n 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'art. 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, si interpretano nel senso che gli sgravi contributivi ivi previsti si applicano anche alle imprese alberghiere come tali classificate ai sensi della legge 30 dicembre 1937, n. 261, modificata con

legge 18 gennaio 1939, n 382, fermo restando il loro inquadramento nel settore commerciale agli effetti previdenziali e assistenziali.

Con decorrenza dal 1° luglio 1978 le norme di cui all'art 14 della legge 2 maggio 1976, n 183, si applicano anche ai pubblici esercizi ed alle aziende di somministrazione di alimenti e bevande»

Art. 6.

1. *Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:*

«3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera a), *e autorizzata la spesa di 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta».*

2. *Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, è abrogato.*

Riferimenti normativi

— Il testo dei commi 3 e 4 dell'art 2 della legge 8 novembre 1991, n 360, citata nella nota all'art 1, è il seguente

«3 Il Ministero dell'ambiente, per la realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, e autorizzato a procedere mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalità di cui all'art 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1984, n 798 Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni interessate, l'intesa si intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta.

4 Al fine di garantire l'unitarietà, anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela ed il recupero della laguna di Venezia, la regione Veneto ha la facoltà di procedere, per gli interventi di sua competenza, mediante ricorso alla concessione unitaria secondo le disposizioni e con le modalita di cui all'art 3, terzo comma, della citata legge n 798 del 1984».

Art. 6-*bis*.

1. *Il terzo e il quarto comma dell'articolo 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, sono abrogati.*

2. *Restano validi gli atti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni citate al comma 1.*

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Riferimenti normativi

— Il testo del terzo e quarto comma dell'art 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, citata nella nota all'art 1-*bis*, è il seguente,

«Il Ministero dei lavori pubblici e autorizzato a procedere mediante ricorso ad una concessione da accordarsi in forma unitaria a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a società, imprese di costruzione, anche cooperative, e loro consorzi, ritenute idonee dal punto di vista imprenditoriale e tecnico scientifico, nell'attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere *a*), *c*), *d*) ed *f*), nonché a procedere mediante ricorso a concessione anche per gli altri interventi previsti dal presente articolo, sentito, in relazione alle connesse convenzioni, il Comitato di cui all'art 4.

Con proprio decreto il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle convenzioni, definisce le modalita e le forme di controllo sull'attuazione delle opere affidate in concessione»

95A3688

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Costante Cuccarolo & C S p a., con sede in Vicenza, via Basilio della Scola n 78 80, assegnataria del marchio «537/VI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di undici punzoni riportanti l'impronta del suddetto marchio

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

Ai sensi dell'art 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di indentificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970 n 1496 si rende noto che con decreto ministeriale 7 giugno 1995, è stato riattribuito il marchio di identificazione «4 BN» alla ditta La Valenzana, con sede in Benevento, via Annunziata n 162, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio, ai sensi dell'art 10, sesto comma, del suddetto regolamento

95A3733

Revoca alla società «Mitofin fiduciaria S.r.l.», in Milano dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria

Con decreto ministeriale 21 giugno 1995, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Mitofin fiduciaria S p a », trasformatasi poi in «Mitofin fiduciaria S.r l », con sede in Milano, iscritta al n. 309777/7777/27 al registro delle società del tribunale di Milano ed alla camera di commercio di Milano al n 1349526, con decreto 1° dicembre 1987 è revocata, per gravi irregolarità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361

95A3731

Revoca alla società «Fidicontax S.p.a.», in Milano, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e organizzazione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995 è revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione e organizzazione contabile di aziende rilasciata con decreto interministeriale 31 agosto 1971, alla società «Fidicontax S.p a.», con sede legale in Milano, iscritta al registro imprese presso il tribunale di Milano al n 143644 reg soc 3574 vol , 44 fasc , è revocata per rinuncia della stessa da parte della società, a seguito di modifica dell'oggetto sociale.

95A3732

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 6 giugno 1995 il dott. Fabio Maccarini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo a responsabilità limitata «Circolo ricreativo vicomunese», con sede in Vicomune di Cigognola (Pavia), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 29 luglio 1983, in sostituzione del rag Simonetta Ricotti, dimissionaria.

Con provvedimento ministeriale 6 giugno 1995 la sig ra Mirella Bompadre e stata nominata liquidatore della coperativa «Cooperativa campeggiatori bolognesi» - Societa cooperativa a responsabilita limitata, con sede in Monzuno, frazione Vallicella (Bologna), in sostituzione dei signori Ivo Landuzzi e Otello Gnani, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile

95A3734

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Proroga della nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso

Con decreto ministeriale 5 maggio 1995 la nomina del prof Franco Montacchini a commissario straordinario dell'Ente autonomo Parco nazionale del Gran Paradiso e prorogata dalla data del decreto per il termine massimo di sei mesi

95A3735

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale n. 3 «F.lli Cervi» di Riccione ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot n 105/95/1-2 datato 20 marzo 1995 del prefetto di Forlì Cesena la scuola media statale n 3 «F.lli Cervi» di Riccione è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni un personal computer composto da monitor e tastiera PC 386/25 usato, valore commerciale L. 1 200 000, un personal computer composto da monitor e tastiera PC 386 SX-40, nuovo, del valore di L 1 795 000, una stampante Mannesmann Tally Speedy, valore commerciale L 289 000. Offerente· genitori degli allievi frequentanti la suddetta scuola media.

95A3637

Autorizzazione alla scuola media statale di Incisa Scapaccino, sezione staccata di Mombaruzzo. ad accettare una donazione

Con decreto prot n 1258/94 II Sett /AA datato 21 febbraio 1995 del prefetto di Asti la scuola media statale di Incisa Scapaccino, sezione staccata di Mombaruzzo, e stata autorizzata ad accettare la donazione di una stampante per computer del valore di L 428 400 Offerente· comune di Castel Boglione

95A3638

Autorizzazione alla scuola media statale «Astesano» di Villanova d'Asti, sezione staccata di Montafia, ad accettare una donazione.

Con decreto prot n 1268/95 II Sett /AA datato 21 febbraio 1995 del prefetto di Asti la scuola media statale «Astesano» di Villanova d'Asti, sezione staccata di Montafia, è stata autorizzata ad accettare la donazione di sussidi informatici per un valore complessivo di L. 9.793 700 Offerente comune di Montafia

95A3639

Autorizzazioni alla scuola media statale «Duca d'Aosta» di Novara ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot n 496 I 14 1/1° datato 27 maggio 1994 del prefetto di Novara la scuola media statale «Duca d'Aosta» di Novara è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer + un monitor, da utilizzare per l'attività didattica, per l'ammontare di L 960 000 Offerente comitato dei genitori alunni frequentanti la suddetta scuola media

Con decreto prot n 3094/1 14 4/1° datato 2 giugno 1994 del prefetto di Novara la scuola media statale «Duca d'Aosta» di Novara è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Lanier 6432 del valore di L 7 378 000. Offerente· comitato dei genitori degli alunni della suddetta scuola media

Con decreto prot n 3095 I 14 4 1° datato 2 giugno 1994 del prefetto di Novara la scuola media statale «Duca d'Aosta» di Novara è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Olivetti del valore di L 1 500 000. Offerente Centro studi di informatica di Torino.

95A3640

Autorizzazioni alla scuola media statale «M. Crespi» di Ghemme ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot n 3093/1.14 4/1° datato 2 giugno 1994 del prefetto di Novara la scuola media statale «M Crespi» di Ghemme è stata autorizzata ad accettare la donazione di un televisore del valore di L. 699 000. Offerente comitato dei genitori degli alunni frequentanti la suddetta scuola media.

Con decreto prot n. 3286/1 14 4 1° datato 2 giugno 1994 del prefetto di Novara la scuola media statale «M Crespi» di Ghemme e stata autorizzata ad accettare la donazione di una macchina dattiloscrivente del valore di L 350 000. Offerente prof. don Angelo Bozzola

95A3641

Autorizzazioni alla scuola media statale «F.M. Beltrami» di Omegna ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot. n 501/1 14 4 1° datato 2 giugno 1994 del prefetto di Novara la scuola media statale «F M Beltrami» di Omegna è stata autorizzata ad accettare la donazione di un microscopio del valore di L 1.526 000 Offerente· ditta Alessi di Omegna/Crusinallo.

Con decreto prot n 503/1 14 1/1° datato 2 giugno 1994 del prefetto di Novara la scuola media statale «F M Beltrami» di Omegna e stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni un giradischi, una piastra, due diffusori un amplificatore, del valore complessivo di L 1.400 000 Offerente: sig Pierangelo Morganti

95A3642

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Rebora» di Stresa ad accettare alcune donazioni

Con decreto prot n 3818/1 14 2/1° datato 27 maggio 1994 del prefetto di Novara la scuola media statale «G Rebora» di Stresa è stata autorizzata ad accettare le sottoelencate donazioni una pianola, un forno elettrico, un PC Commodore 64, del valore complessivo di L. 2 043 000. Offerente genitori degli alunni frequentanti la suddetta scuola media

95A3644

Autorizzazione alla scuola media statale «P. Carmine» di Cannobio ad accettare una donazione

Con decreto prot n 4174/1 14 4/1° datato 27 maggio 1994 del prefetto di Novara la scuola media statale «P Carmine» di Cannobio è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer Olivetti del valore di L 1 950.000 Offerente· Banca popolare di Intra

95A3643

Autorizzazione alla scuola media statale di Momo ad accettare una donazione

Con decreto prot. n. 3287/1.14.2/1° datato 27 maggio 1994 del prefetto di Novara la scuola media statale di Momo è stata autorizzata ad accettare la donazione di un metallofono contralto ed un metallofono soprano del valore complessivo di L 990 000 Offerente: sig ra Gabriella Bino

95A3645

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Ravizza» di Suno ad accettare una donazione

Con decreto prot. n 498/1 14 1/1° datato 2 giugno 1994 del prefetto di Novara la scuola media statale «G. Ravizza» di Suno è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore marca Rodstar del valore di L. 500 000 Offerente sig Alessandro Villani

95A3646

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Pajetta» di Novara ad accettare una donazione

Con decreto prot n. 500/1 14 1/1° datato 2 giugno 1994 del prefetto di Novara la scuola media statale «G Pajetta» di Novara e stata autorizzata ad accettare la donazione di due computer + due monitor + una stampante del valore totale di L. 4.283 500 Offerente· comitato dei genitori della suddetta scuola media

95A3647

Autorizzazione alla scuola media statale di Vespolate ad accettare una donazione

Con decreto prot n. 497/1 14 1/1° datato 27 maggio 1994 del prefetto di Novara la scuola media statale di Vespolate e stata autorizzata ad accettare la donazione di un videolettore Irradio del valore di L 100 000 Offerente prof ssa Angela Pistone

95A3648

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Curioni» di Romagnano Sesia ad accettare una donazione

Con decreto prot n. 3092/1 14 1/1° datato 2 giugno 1994 del prefetto di Novara la scuola media statale «G Curioni» di Romagnano Sesia» è stata autorizzata ad accettare la donazione di due computer del valore complessivo di L 3 000.000 Offerente comitato dei genitori alunni suddetta scuola media

95A3649

Autorizzazione alla scuola media statale «E. Montale» di Gattico ad accettare una donazione

Con decreto prot n 3285/1 14 4/1° datato 27 maggio 1994 del prefetto di Novara la scuola media statale «E. Montale» di Gattico è stata autorizzata ad accettare la donazione di un computer del valore di L. 500 000 Offerente prof. Mario Diaz

95A3650

Autorizzazione alla scuola media statale «L. Cadorna» di Verbania ad accettare una donazione

Con decreto prot n 502/1.14.1/1° datato 2 giugno 1994 del prefetto di Novara la scuola media statale «L. Cadorna» di Verbania è stata autorizzata ad accettare la donazione di una telecamera con cavalletto ed un processore audio-video del valore di L. 1.900 000 Offerente assemblea dei genitori della suddetta scuola media.

95A3651

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

2ª Pubblicazione (Elenco n. 6)

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 Mod. 241 D.P. — Data 20 gennaio 1993 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Direzione provinciale del Tesoro di Torino. — Intestazione: Travo Francesco, nato a Tigliole il 4 giugno 1937. — Titoli del debito pubblico: al portatore 5 Capitale: L 500.000

A termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

95A3513

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni ai Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 28 giugno 1995

Dollaro USA	1631,78
ECU	2164,07
Marco tedesco	1175,38
Franco francese	334,55
Lira sterlina	2583,43
Fiorino olandese	1049,38
Franco belga	57,170
Peseta spagnola	13,456
Corona danese	300,90
Lira irlandese	2662,41
Dracma greca	7,228
Escudo portoghese	11,113
Dollaro canadese	1185,71
Yen giapponese	19,295
Franco svizzero	1420,17
Scellino austriaco	167,14
Corona norvegese	263,59
Corona svedese	224,52
Marco finlandese	383,23
Dollaro australiano	1166,23

Cambi del giorno 29 giugno 1995

Dollaro USA	1635,70
ECU	2164,85
Marco tedesco	1174,23
Franco francese	334,84
Lira sterlina	2592,09
Fiorino olandese	1048,12
Franco belga	57,112
Peseta spagnola	13,433
Corona danese	300,85
Lira irlandese	2677,15
Dracma greca	7,229
Escudo portoghese	11,114
Dollaro canadese	1189,17
Yen giapponese	19,205
Franco svizzero	1412,77
Scellino austriaco	166,98
Corona norvegese	263,57
Corona svedese	225,10
Marco finlandese	382,71
Dollaro australiano	1169,85

95A3846

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Magic Service Soc. coop. a r.l.», in Basiliano

Con deliberazione n 2282 del 22 maggio 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art 195 del regio decreto n 267/1942, della «Magic Service Soc coop a r l.», con sede in Basiliano, costituita il 29 maggio 1992 per rogito notaio dott Oscar Ghiretti di Cividale ed ha nominato commissario liquidatore il rag Carlo Uliana con studio in Udine, vicolo Repetella, 16

95A3739

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Spaghetti House Soc. coop. a r.l.», in Udine

Con deliberazione n 2283 del 22 maggio 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art 195 del regio decreto n 267/1942, della «Spaghetti House Soc coop a r.l », con sede in Udine, costituita il 1° dicembre 1989 per rogito notaio dott Paolo Alberto Amodio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott'ssa Sabrina Cristina di Brazza, con studio in Udine, vicolo Repetella, 16.

95A3738

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1994).

Nel decreto citato in epigrafe, alla pag. 7 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 5, comma 4, ai numeri 13), 14) e 15), ogni volta in luogo delle parole: «i genitori vedovi non risposati ...», leggasi: «i genitori *ed i* vedovi non risposati ...».

95A3751

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 13 marzo 1995 recante: «Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 27 maggio 1995).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 26, all'ottavo comma delle premesse, sesto rigo, dove è scritto: «... nella lata *eccezione* recepita da questo Comitato;», leggasi: «... nella lata *accezione* recepita da questo Comitato;».

95A3791

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROF.LE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola. per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189